

**277 Creditori posteriori - Dlgs 14/2019 -Art 14-duodecies l. 3/2012 (Creditori posteriori)
legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione
delle crisi da sovraindebitamento.**

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 277 Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento

dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

3. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno
e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

- - - - -

Art. 277 Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui
all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di
liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno
e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

modifiche e precedente normativa |blue

277 Creditori posteriori - Dlgs 14/2019 -Art 14-duodecies l. 3/2012 (Creditori posteriori) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

----- precedente normativa di riferimento

Art 14-duodecies l. 3/2012 (Creditori posteriori) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

-----AGGIORNAMENTO

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

la giurisprudenza |green

277 Creditori posteriori - Dlgs 14/2019 -Art 14-duodecies l. 3/2012 (Creditori posteriori) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello